Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: 20317 Diffusione: 17300 Lettori: 73000 (0003041)



AGRICOLTURA EPESCA/Un decreto MIpaaf disegna cornice e massimale per i sostegni

## Mix di aiuti per la crisi ucraina

## Sovvenzioni, bonus, taglio a contributi e debiti verso la p.a.

DI LUIGI CHIARELLO E BRUNO PAGAMICI

ovvenzioni dirette; anrimborsabili; ticipi agevolazioni fiscali; azzeramento o riduzione sia dei contributi previdenziali e assistenziali sia dei debiti nei confronti della pubblica amministrazione, fino ad un massimo di 500 mila euro per impresa. Sono le principali agevolazioni che il ministero delle politiche agricole contempla per le imprese colpite dalla crisi ucraina, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nella trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli.

Un decreto Mipaaf del 26 agosto 2022 - indirizzato agli enti erogatori che intendono concedere sostegni nell'ambito del temporary framework varato dall'Ue per far fronte alle ripercussioni causate dall'invasione russa (comunicazione C(2022) 1890 final) dispone che gli aiuti vengano concessi alle imprese del comparto che risultino danneggiate dal conflitto in atto, comprese quelle che svolgono attività connesse a quella agricola, forestale, ittica oppure attività dirette alla fornitura di beni o servizi relativi all'impresa agricola (tra questi la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, l'attività di ricezione ed ospitalità, ecc.).

Le misure del provvedimento sono, insomma, rivolte agli enti che finanziano il settore; ad esempio l'Ismea.

Se un'impresa opera in di-

versi comparti, ai quali si applicano aiuti diversi in termini di massimale, il beneficiario dovrà garantire con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente. E che non sia superato l'importo complessivo di 500mila euro per impresa.

Aiuti. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo dell'aiuto non potrà superare 62.000 euro per impresa. Per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo complessivo dell'aiuto non potrà superare 75.000 euro per impresa.

Per le imprese attive nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, della pesca e acquacoltura, l'importo complessivo dell'aiuto non potrà superare 500mila euro per impresa.

Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere. Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili potranno essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 2.1 della comunicazione Ue C(2022) 1890 final.

Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti concessi nell'ambito del *Quadro temporaneo per gli aiuti di stato* introdotto a seguito del Covid-19

Vincoli. Gli incentivi che saranno concessi alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli saranno subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari. E non saranno fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interes-

**Esclusioni.** Gli aiuti non saranno concessi alle imprese soggette alle sanzioni Üe di cui alla sezione 1.1 della comunicazione C(2022) 1890 final, tra cui:

a) persone, entità o organismi indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni:

b) imprese possedute o controllate da persone ed entità oggetto delle sanzioni adottate dall'Ue; oppure

c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Ue in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni stesse.

Riproduzione riservata

